

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LA CASA DEL FANCIULLO APS

Adeguamento statutario Approvato all'unanimità dall'Assemblea dei soci riunitasi il 05/05/2025 - Conforme alle disposizioni, del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

Si richiede esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (Art 82 D. LGS n. 117/2017) e di registro (art. 26, D.LGS n. 105/2018) redatto in conformità con il modello di statuto approvato con decreto del Direttore Generale del Terzo settore n. 34/126 del 25 luglio 2023

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SEDE

1. E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "La Casa del Fanciullo APS"
- 2 L'associazione ha sede legale nel Comune di Volla (Na) alla Via Emanuele 19, con durata illimitata. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

1. La casa del Fanciullo APS è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.
2. L'associazione è indipendente e laica e si ispira ai valori universali espressi dalla Carta dei diritti dell'uomo delle Organizzazioni delle Nazioni Unite, dalla Costituzione italiana e alle norme europee vigenti. S'impegna in particolar modo a contribuire al rispetto delle norme che regolano i diritti ed i doveri della libertà d'espressione e dell'educazione.
3. Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, si propone di:
 - ✓ Sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della storia dell'arte della musica, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni;
 - ✓ Partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità della penisola Italiana, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee, Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte;
 - ✓ Contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
 - ✓ Organizzare eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
 - ✓ Promuovere e diffondere la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
 - ✓ Istituire centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;

- ✓ Organizzare e promuovere convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;
- ✓ Gestire, possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere;
- ✓ Promuovere una società più consapevole, in cui l'A.I. sia un motore di progresso responsabile e inclusivo;
- ✓ Offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale;
- ✓ Offrire integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa;
- ✓ Programmare, produrre e gestire dal principio al suo naturale decorso un'attività culturale quali corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche, teatrali, storiche e archeologiche e museali. Spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente. Seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico. Letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate. Servizio di doposcuola. Servizio di visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali).
- ✓ Realizzazione di Attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione.
- ✓ Partecipare a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione.
- ✓ Curare iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica. L'Associazione si rende disponibile anche per la correzione e la revisione di tali iniziative editoriali per conto terzi, a titolo di collaborazione esterna, senza scopo di lucro. Partecipazione alle feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione di un progetto.
- ✓ Gestire direttamente teatri, spazi deputati per l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio anche interi stabili dati in gestione all'Associazione.

ART.3 – ATTIVITÀ

1. Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Associazione, coordinandosi con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*

2. L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. L'individuazione delle attività diverse è competenza del Consiglio Direttivo.
3. L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
4. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
7. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
8. Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
9. Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.
10. Gli associati hanno il *diritto* di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

11. Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;



ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di socio cessa per decesso, rinuncia o allontanamento.
2. Il socio che viola seriamente le disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle decisioni degli organi sociali, oppure causa danni materiali o morali significativi all'associazione, può essere escluso dall'associazione tramite decisione dell'Assemblea con votazione segreta e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La decisione di allontanamento dovrà essere comunicata opportunamente al socio che potrà presentare le proprie osservazioni.
3. Il socio può in qualsiasi momento dimettersi dall'associazione. Chi desidera dimettersi dall'associazione deve notificare per iscritto la sua volontà al Consiglio Direttivo, il quale dovrà emettere un'apposita delibera da comunicare opportunamente al membro.
4. La dichiarazione di dimissioni ha effetto al termine dell'anno solare.
5. Si considera dimissionario il socio che è in ritardo con il versamento della quota annuale, se prevista.
6. L'iscritto può essere radiato in caso di grave inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri motivi rilevanti. La radiazione è decisa dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato notificato all'interessato, e ha effetto decorsi trenta giorni dalla notifica. Entro i trenta giorni il radiato tuttavia può richiedere per iscritto che la radiazione sia deliberata dall'Assemblea ordinaria. In tal caso l'Assemblea si pronuncia sulla radiazione dopo aver ascoltato le controdeduzioni del socio.
7. La proposta motivata di radiazione può essere presentata direttamente all'Assemblea da almeno un decimo degli iscritti o dal Consiglio Direttivo stesso.
8. Il socio dimissionario o radiato non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
9. I diritti di partecipazione all'associazione non sono cedibili.
10. Le somme versate a titolo di quota di iscrizione non sono rimborsabili, aggiornabili e trasferibili.
11. Gli iscritti che abbiano comunque perso la loro appartenenza all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 – ORGANI

1. Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;
 - l'Organo di controllo (solo se nominato);
 - Revisore legale (solo se nominato);
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli Associati è formata da tutti i Soci che, alla data dell'Assemblea stessa, non abbiano presentato domanda di recesso e non siano stati oggetto di provvedimento di esclusione.
2. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
3. In caso di impedimento personale a presenziare alla sessione dell'Assemblea, ogni Socio potrà essere rappresentato, tramite delega scritta, da un altro Socio.
4. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre Soci nelle associazioni con un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci in quelle con un numero di Soci pari o superiore a cinquecento.
5. L'Assemblea degli Associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione del rendiconto annuale, predisposto dal Consiglio Direttivo, e per la conferma del piano finanziario preventivo approvato dal Consiglio stesso.
6. L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve prendere decisioni di propria competenza, qualora fossero in discussione interessi fondamentali dell'Associazione e nei casi di impossibilità di operatività degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o nel caso in cui fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei Soci o dal Presidente dell'Organo di controllo.
7. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con comunicazione scritta inviata almeno quindici giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, tramite telegramma, fax o messaggio elettronico inviati almeno due giorni prima.
8. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando è presente almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti direttamente o per delega. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano con diritto di voto coloro che risultano registrati nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.
9. Le decisioni dell'Assemblea sono valide se adottate a maggioranza dei Soci presenti.
10. Per deliberare su modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio, è necessaria la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.
11. In caso di parità di voti, la proposta in oggetto di decisione si considera respinta.
12. Nell'adozione di decisioni riguardanti il rendiconto annuale o che concernono la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano alla votazione.
13. È possibile prevedere la partecipazione all'assemblea tramite strumenti di comunicazione a distanza o l'espressione del voto per corrispondenza o per via telematica, nelle modalità e nei termini stabiliti dal regolamento, a condizione che sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa e vota.

ART.8 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo;
 - b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo;
 - c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo;
 - d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - e) la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
 - f) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale;
 - i) la nomina dei liquidatori;
 - j) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.
2. Spetta all'Assemblea straordinaria:
- a) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo;
 - b) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno un terzo degli associati;
 - c) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
 - d) la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno un terzo degli associati.
3. Le competenze dell'Assemblea degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo.



ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 membri, eletti dall'Assemblea degli Associati, nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva, purché in numero dispari.
2. Il Consiglio Direttivo, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell'art. 7 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda l'Addetto contabile e di bilancio/Organo di controllo. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
4. La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.
5. Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.
7. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.
9. Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
10. Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla convocazione dell'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri.
11. I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.
12. Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.
13. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
14. Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 10.
15. I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo, ove nominato.

ART.11 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Al Presidente spetta, inoltre:
 - a) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, nonché formularne l'ordine del giorno;
 - b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) proporre al Consiglio Direttivo i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
 - d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.
3. Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
5. La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.
6. Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
7. Il **Presidente** è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. E' membro del Consiglio direttivo

8. Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART.11 – L'ORGANO DI CONTROLLO

1. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
3. Esso, anche se monocratico, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, esercita altresì la revisione legale dei conti. In tal caso, tutti i componenti devono essere revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.12 – REVISORE LEGALE

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.13 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.
2. Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:
 - a) il reddito del patrimonio;

- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) i contributi di organismi internazionali;
 - d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
 - f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Associazione.
3. Il Consiglio Direttivo provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.
4. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 14 – RISORSE

1. L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:
- quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi da attività di raccolta fondi;
 - attività diverse da quelle di interesse generale (di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore);

ART. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario dell'anno successivo. Entro il mese di giugno dell'anno successivo lo stesso dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
3. L'Associazione redige il rendiconto di cassa o il bilancio d'esercizio a norma di quanto stabilito dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e dei decreti ministeriali in materia.
4. Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
5. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

ART. 16 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:
 - a) Il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
3. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente.

ART.17 – VOLONTARI

1. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.
5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
6. La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
7. L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.18 – LAVORATORI

1. L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART.19 – CARICHE

1. Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per l'Organo di controllo, esterno all'associazione.
2. Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.
3. Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati

e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

4. Tutti i componenti dell'organo di amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

5. L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

ART.20 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21 – RINVIO

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 22 - NORMA TRANSITORIA

1. Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto;

2. I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

3. Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

4. L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

